

Lo studio di settore non basta, da solo a fondare un accertamento tributario.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia (n. 2086/5/14 del 15.12.2014) conferma la giurisprudenza formatasi al riguardo.

Nel caso risolto dalla sentenza sopra indicata, una società commerciale subiva un accertamento fiscale da parte della Agenzia delle Entrate fondato sulla base dei ricavi dichiarati, inferiori a quelli risultanti dallo studio di settore. L'Ufficio giustificava la propria pretesa, inoltre, sul modesto importo del reddito dichiarato conseguentemente dai due soci, attestatosi su importi modesti per più anni.

La società ricorreva in giudizio e, in primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso, annullando gli accertamenti alla società ed ai soci e condannando l'Agenzia alla rifusione delle spese legali.

Quest'ultima presentava appello, contro il quale resistevano la società contribuente ed i soci, fornendo numerosi indizi della propria correttezza fiscale, contrari alle risultanze dello studio di settore.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha quindi rigettato l'appello, con nuova condanna alle spese, osservando quanto segue: "una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni relative alla procedura di accertamento mediante l'applicazione dei parametri, impone di attribuire a quest'ultimi una natura meramente presuntiva, in quanto, a ben vedere, essi non costituiscono un fatto noto e certo, capace di rivelare con rilevante probabilità il presunto reddito del contribuente, ma solo una estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali elaborati sulla base dell'analisi delle dichiarazioni di un campione di contribuenti.

Un siffatto orientamento si è già manifestato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e con la sentenza n. 4148 del 2009.

Tra le altre, quest'ultima ben pone in evidenza che tali coefficienti rivelano valori, che, quando eccedano il dichiarato, integrano, in ogni caso, presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico – induttivo previsto dal D.P.R. n. 600/1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma anche che, per i motivi sopra puntualizzati, essi sono, tuttavia, inidonei a supportare l'accertamento medesimo, ove contestati sulla base di allegazioni specifiche, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa."

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione conclude che i risultati dello studio di settore, nel caso di specie, "avrebbero dovuto essere supportati da elementi di analisi della realtà economica e patrimoniale della società e dei soci, elementi che l'Ufficio non ha prodotto, con la conseguenza che gli avvisi impugnati risultano non adeguatamente motivati."

Conegliano, 15 gennaio 2015

(riproduzione vietata)